



Sentenza n. 66/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Carlo Efsio Marrè Brunenghi **Presidente**

Sabrina Facciorusso **Primo Referendario, relatore**

Guido Tarantelli **Primo Referendario**

Nella pubblica udienza del 12 novembre 2024 ha posto in decisione la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23775 del registro di Segreteria, promosso

da

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

nei confronti di

1) **VELLA GIUSEPPE**, CF VLLGPP68R17H159B, nato a Raffadali (AG) il 17.10.1968, residente in Palermo, Via Terrasanta n. 31, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Giovanni Immordino e dall'Avv. Giuseppe Immordino, con presso i quali ha eletto domicilio digitale: giovanniimmordino@pec.it, giuseppeimmordino@pec.it / fax 091 6536876;

2) **CAMPOCCIA LUIGI**, CF CMPLGU72S23A089G, nato ad Agrigento il 23.11.1972, ed ivi residente in viale della Vittoria n. 293; **FRANCO GIOVANNA**, CF FRNGNN80H47A089U, nata ad Agrigento il 07.06.1980 ed ivi

residente in via Poggio Muscello n. 50/A, e **MACEDONIO FERDINANDO**,

CF MCDFDN48H29A089J, nato ad Agrigento il 29.06.1948, residente a Tavira

(Portogallo), Tavira, Avenida Zeca Alfonso N. 8 – 3° Esq., rappresentati e difesi

giusta procure in atti dall'Avv. Francesco Buscaglia, con domicilio fisico presso

il suo studio in Agrigento nella Via Giovanni XXIII n.106 e domicilio digitale

all'indirizzo PEC PEC francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it /FAX

0922080619;

3) **BUGGEA SALVATORE**, C.F. BGGSVT65M24H792Z, nato a San Ca-

taldo (CL) il 24.08.1965 e residente in Agrigento in Via Giuseppe Basile n. 1;

CIOTTA CONCETTA, CF CTTCTT76E68B602M, nata a Canicattì il

28.05.1976 ed ivi residente in Via Mozart W.A. n.12; rappresentati e difesi, giusta

procure in atti, dall'Avv. Doriana Palillo e dall'Avv. Doriana Palillo, con domicilio

fisico presso il loro studio in Agrigento, Via Lauricella n. 9 e domicilio digitale

agli indirizzi PEC dorianapalillo@avvocatiagrigento.it; salvatorepalillo@avvoca-

tiagrigento.it / FAX 0922/27331;

4) **GIGLIONE PIETRO**, CF GGLPTR73S26A089U, nato ad Agrigento

il 26/11/1973 e residente a Palermo (PA) nel Piazzale delle Cliniche n. 10;

SCHEMBRI FRANCESCO CHRISTIAN, CF SCHFNC80S01A089P, nato

ad Agrigento (AG) il 01/11/1980 ed ivi residente nella via Giudice A. Saetta n.

4/B; rappresentati e difesi, giusta procure in atti, dall'Avv. Gaetano Caponnetto,

con domicilio fisico presso il loro studio in Agrigento (AG) nella via Picone n. 8

e domicilio digitale all'indirizzo PEC: caponnettolegali@avvocatiagrigento.it /

fax 0922/29713;

5) **SAVARINO GIUSEPPA**, CF SVRGPP74M51D960K, nata a Gela in

data 11.08.1974, residente in Palermo alla via Camillo Cavour n. 59; **TERRANA**

VITO, CF TRRVTI75A25Z112V, nato a Colonia (EE) il 25.01.1975, residente

in Campobello di Licata alla via Federico Fellini snc; rappresentati e difesi, giusta

procure in atti, dall'Avv. Giovanni Puntarello e dall'Avv. Sabrina Causa, con do-

micilio fisico presso il loro studio, sito in Palermo alla via della Libertà n. 39 e

domicilio digitale all'indirizzo PEC: giovannipuntarello@pec.it, sabrina-

causa@pecavvpa.it / FAX: 0917781493;

6) **D'ORSI EUGENIO BENEDETTO**, CF DRSGBN58C21G282D,

nato a Palma di Montechiaro (AG) il 21.03.1958, e residente ad Agrigento con-

trada Zuccarello n. 26/B; **INFURNARI BENITO**, CF

NFRBNT40T11H148X, nato a Racalmuto (AG) il 11.12.40, residente ad Agri-

gento in via Gela n. 15; **MARCHETTA PIETRO**, CF MRCPTR62P30A089K,

nato ad Agrigento il 30.09.1962 e ivi residente in Via Acrone n. 39; **MARINO**

GIUSEPPE, CF MRNGPP49E09G282V, nato a Palma di Montechiaro il

09.05.1949 e residente a Raffadali (AG) in Via F16 n. 11; **TANNORELLA**

SALVATORE, CF TNNSVT48E03G282V, nato a Palma di Montechiaro (AG)

il 4.05.1948 ed ivi residente nella via Partanna n. 123; rappresentati e difesi, giusta

procure in atti, dall' Avv. Girolamo Rubino e dall'Avv. Rosario De Marco Ca-

pizzi, presso i quali hanno eletto domicilio digitale agli indirizzi PEC: girolamo-

rubino@pec.it, avv.demarcocapizzi.rosario@pec.it / FAX: 091804219;

7) **BARBERI ROBERTO ENZO**, CF BRBRRT58L19F845T, nato a

Naro (AG) il 19.07.1958 residente a Palermo in Via Medea n. 9, rappresentato e

difeso come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe Gatto presso il quale ha eletto

domicilio digitale all'indirizzo PEC avvocatogiusepegatto@pec.it / fax

091804219,

8) **BARRAGATO ANNA**, CF BRRNNA73B58Z112D, nata il

18/02/1973 in Germania e residente a Naro in via Alcide De Gasperi n. 71, rap-

presentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Ignazio Terranova con domi-

cilio fisico presso il suo studio in Naro, viale Umberto, I, n. 110/Ae domicilio

digitale all'indirizzo PEC ignazioterranova@avvocatiagrigento.it;

9) **MAISANO MARCELLO**, CF MSN MCL 61L10 F377M, nato a Mon-

reale il 10.07.1961 ed ivi residente in via Circonvallazione n. 2, rappresentato e

difeso giusta procura in atti dall'Avv. Massimiliano Mangano e dall'Avv. Roberto

Surdi con domicilio fisico presso lo studio del secondo, a Palermo, via Ammira-

glio Gravina n. 2/F. e domicilio digitale agli indirizzi PEC rsurdi@legalmail.it;

avv.massimilianomangano@pecavvpa.it;

10) **MAZZA PASQUALE**, CF MZZPQL72D13A089G, nato ad Agrigento,

il 13.04.1972, e residente in Favara (AG), in via Palermo, n. 54, rappresentato e

difeso giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Russello con domicilio fisico

presso il suo studio in Favara (AG), in via Papa Luciani, n. 18 e domicilio digitale

all'indirizzo PEC domenikorussello@avvocatiagrigento.it

11) **PEDALINO GIUSEPPE**, CF PDLGPP62E12A089S, nato ad Agri-

gento il 12 maggio 1962 e residente a Campofelice di Roccella in Piazza Vittorio

Emanuele Orlando n. 5, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.

Maria Beatrice Miceli e dall'Avv. Andrea Policarpo, con domicilio fisico presso il

loro studio in n Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40 e domicilio digitale agli

indirizzi PEC mariabeatrice.miceli@avvsciacca.legalmail.it; andreapoli-

carpo@pec.it – FAX 091.6256125;

12) **ROTIGLIANO RICCARDO**, CF RTGRCCR72C23G273J, nato a Pa-

lermo il 23/03/1972, ed ivi residente in via Giuseppe Sciuti n. 54, rappresentato

e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Ivan Randazzo e dall'Avv. Giuseppe Acierno, con domicilio fisico presso lo studio del secondo, sito in Palermo, via Filippo Cordova n. 95e domicilio digitale agli indirizzi PEC ivan.randazzo@pec.ordineavvocaticatania.it; avvgiuseppeacierno@legalmail.it, FAX 095536449 /0916260621

CONVENUTI

13) **BIONDI ANGELO**, CF BNDNGL57T14E573E, nato il 14/12/1957 a Licata ivi residente in contrada Pignataro snc.

14) **VARISANO ADRIANO**, CF VRSDRN81M20A089E, nato il 20/08/1981 ad Agrigento e residente a Favara (AG) in Via Italia n. 53

CONVENUTI, CONTUMACI

Data per letta nella pubblica udienza del 12 novembre 2024 la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, nonché l'Avv. Giuseppe Immordino per il convenuto Vella, anche per delega dell'Avv. Giovanni Immordino; l'Avv. Rosario De Marco Capizzi, anche per delega dell'Avvocato Girolamo Rubino per le parti convenute Eugenio Benedetto D'Orsi, Benito Infurnari, Giuseppe Marino, Pietro Marchetta, Salvatore Tonnarella; l'Avv. Massimiliano Mangano, anche per delega dell'Avv. Roberto Surdi per il convenuto Marcello Maisano; l'Avv. Rosario DE MARCO CAPIZZI, per delega dell'Avvocato GATTO Giuseppe, per il convenuto Roberto Enzo Barberi; l'Avv. Domenico Russello per il convenuto Pasquale Mazza; l'Avv. Gaetano Caponnetto per i convenuti Francesco Christian e Schembri e Pietro Giglione; l'Avv. Francesco Buscaglia, per delega degli Avvocati costituiti Giovanni Puntarello e Sabrina Causa, per le parti convenute Vito Terrana

e Giuseppa Savarino; l'Avv. Ivan Randazzo, anche per delega dell'Avv. Giuseppe Acierno, per il convenuto Riccardo Rotigliano; l'Avv. Salvatore Palillo, anche per delega dell'Avv. Dorian Palillo per le parti convenute Concetta Ciotta e Salvatore Buggea; l'Avv. Francesco Buscaglia per le parti convenute Luigi Campoccia, Ferdinando Macedonio e Giovanna Franco; l'Avv. Andrea Policarpo, anche per delega dell'Avv. Maria Beatrice Miceli, per la parte convenuta Pedalino Giuseppe; l'Avv. Mariagrazia Marra, per delega dell'Avvocato Ignazio Terranova, per la convenuta Anna Barragato. Nessuno è comparso per le parti convenute Angelo Biondi e Adriano Varisano, non costituite.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Il presente giudizio, originariamente instaurato presso la Sezione Regionale per la Sicilia, è stato in questa sede riassunto in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale da parte della sezione siciliana, che ha indicato come competente questa sezione giurisdizionale, ai sensi della tabella A allegata al codice di giustizia contabile. Questo in quanto tra le parti evocate in giudizio è presente il dott. Vella Giuseppe, magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione di controllo per la Sicilia.

L'azione instaurata dalla Procura vede come amministrazione asseritamente danneggiata la Provincia regionale di Agrigento/Libero consorzio comunale di Agrigento.

Sono convenute in giudizio ventitré persone fisiche, nella loro qualità di Dirigente Generale/Segretario Generale (convenuto Vella); di componenti della Giunta Provinciale (convenuti D'Orsi, Biondi, Terrana, Schembri, Giglione, Marchetta, Varisano, Tannorella, Mazza, Rotigliano, Savarino) e componenti del nucleo di

valutazione (convenuti Infurnari, Campoccia, Ciotta, Maisano, Buggea, Macedonio, Barberi, Barragato, Franco, Pedalino, Marino), nei periodi di rispettiva competenza.

A questi convenuti viene contestato l'asserito indebito pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti della Provincia regionale di Agrigento/Libero consorzio comunale di Agrigento in assenza dei presupposti di legge, nel periodo 2012/2017. Il tutto sul presupposto che il ciclo della *performance* fosse soltanto apparente, e che la retribuzione di risultato fosse in realtà una componente fissa della retribuzione.

2. La tesi accusatoria della Procura si basa sull'assunto che, in violazione dei principi dettati in materia dal d.lgs. n. 150/2009, nella Provincia di Agrigento non vi fosse in realtà alcun ciclo della *performance*, e che la retribuzione di risultato fosse – di fatto - una componente fissa del trattamento economico.

Questo in quanto (i) la fase della programmazione risulterebbe inesistente dal momento che gli obiettivi venivano definiti alla fine dell'anno stesso di valutazione (generalmente nei mesi da ottobre in poi per l'anno in corso); (ii) gli obiettivi assegnati difetterebbero dei requisiti individuati dal legislatore in quanto improduttivi del mansionario e, comunque, non risulterebbero concretamente misurabili; (iii) la fase di misurazione e valutazione sarebbe risultata inesistente in quanto esclusivamente fondata sulle schede di autovalutazione redatte dai dirigenti.

Quanto al profilo *sub (ii)* la Procura ha riferito - a titolo esemplificativo - che costituivano obiettivi per la dirigenza dell'ente: l'approvazione del piano ferie estivo; la verifica delle presenze dei dipendenti in ufficio; l'adozione degli atti necessari per l'adozione del bilancio e del rendiconto e la loro pubblicazione sul

sito web dell'ente; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; la manutenzione ordinaria del giardino pubblico; il rispetto dei termini procedurali; l'effettuazione delle segnalazioni all'autorità giudiziaria, l'escussione delle fidejussioni. In alcuni casi sarebbe stato rilevato che il raggiungimento degli obiettivi costituiva esso stesso un obiettivo.

Quanto al profilo *sub (iii)* la Procura ha contestato che molto spesso le attività rendicontate dal dirigente si sarebbero limitate a ripetere testualmente quanto previsto nell'obiettivo, quasi sempre di natura generica, rendendo impossibile un controllo di quanto svolto.

Per di più, nella valutazione complessiva avrebbero avuto un peso largamente preponderante profili non privi di indicatori di risultato e rimessi integralmente alle scelte del Nucleo di valutazione, in contrasto con quanto previsto dalla legge Brunetta. In alcuni casi, il Commissario straordinario avrebbe elevato i giudizi del Nucleo di Valutazione con motivazione meramente apparente.

2.1. Per quel che concerne le singole responsabilità, il Pubblico Ministero ha ritenuto di individuare negli odierni convenuti i responsabili del danno erariale azionato.

In dettaglio, sono responsabili secondo la Procura:

- il vertice politico e il segretario generale/direttore generale, i quali non avrebbero rispettato la scansione temporale del ciclo della *performance* ed avrebbero assegnato obiettivi in frontale contrasto con i requisiti di legge provvedendo poi a riconoscere alla dirigenza somme a titolo di indennità di risultato asseritamente non spettanti;

- i componenti della Giunta Provinciale, i quali con proprie determinazioni hanno adottato i piani della *performance* contestati;

- i componenti del nucleo di valutazione, i quali avrebbero abdicato alle proprie

funzioni e proposto il pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in

violazione di quanto prescritto dal legislatore.

Qualificate come dolose le singole condotte, poiché ritenute manifestamente in

spregio dei chiari dettami normativi in materia, il danno complessivamente ca-

gionato all'ente è stato quantificato in € 425.917,46 ed è stato ripartito nel se-

guente modo (per le ragioni dettagliatamente specificate in citazione):

		Incarico-Titolo della responsabilità	Periodi di riferimento
1	Giuseppe Vella	Dirigente generale/Segretario generale	fino a € 425.917,46 (2012-2017)
2	Eugenio D'Orsi	Presidente Giunta Prov. - Valutatore 2012	fino a € 118.916,56 (solo 2012)
3	Angelo Biondi	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
4	Vito Terrana	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
5	Francesco Christian Schembri	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
6	Pietro Giglione	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
7	Piero Marchetta	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
8	Adriano Varisano	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
9	Salvatore Tannorella	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
10	Pasquale Mazza	Componente Giunta prov.	fino a € 118.916,56
11	Riccardo Rotigliano	Componente Nucleo Valutazione 2012	fino a € 118.916,5
12	Giuseppa Savarino	Componente Nucleo Valutazione 2012	fino a € 118.916,56
13	Benito Infurnari	Valutatore 2013 - Comm. Straord. 2013-2014	fino a € 111.034,63 (€ 66.460,98 per il 2013 + € 44.573 per il 2014)
14	Luigi Campoccia	Componente Nucleo Valutazione 2013	fino a € 66.460,98
15	Concetta Ciotta	Componente Nucleo Valutazione 2013	fino a € 66.460,98
16	Marcello Maisano	Valutatore 2014 - comm. Straord. 2015	fino a € 103.982,09 (€ 44.573,65 per il 2014 + € 59.408,44 per il 2015)

17	Salvatore Buggea	Componente Nucleo Valutazione 2014	fino a € 44.573,65
18	Ferdinando Macedonio	Componente Nucleo Valutazione 2014	fino a € 44.573,65
19	Roberto Barberi	Valutatore 2015 - comm. Straord 2016	fino a € 40.559,83 (soltanto 2016)
20	Anna Barragato	Componente Nucleo Valutazione 2015-2016	fino a € 99.968,27 (€ 59.408,44 per il 2015 + 40.559,83 per il 2016)
21	Giovanna Franco	Componente Nucleo Valutazione 2015-2016	fino a € 99.968,27
22	Giuseppe Pedalino	Componente Nucleo Valutazione 2015-2016	fino a € 99.968,27
23	Giuseppe Marino	Valutatore 2016 - comm. Straord.2017	fino a € 136.557,83 (€ 40.559,83 per il 2016 + € 95.998,00 per il 2017)

In via alternativa e subordinata la Procura ha contestato anche la fattispecie di danno per omessa denuncia, in relazione ai compensi pagati per il ciclo della *performance* degli anni 2012, 2013, 2014, 2015. Richiamati i riferimenti normativi in materia, e in applicazione del principio generale di verticalizzazione dell'obbligo di denuncia, la Procura ha ritenuto che debba rispondere della violazione dell'obbligo di tempestiva denuncia il direttore generale dell'ente Giuseppe Vella il quale, omettendo di denunciare alla competente Procura erariale il fatto dannoso, avrebbe consentito il maturare della prescrizione.

3. Tutti i convenuti si sono costituiti, con l'eccezione di Biondi Angelo e Varisano Adriano.

Le articolate difese svolte dai convenuti costituiti possono in tal modo essere sintetizzate:

3.1. ECCEZIONI IN RITO E PRELIMINARI

3.1.1. Inammissibilità della citazione per omessa notificazione dell'invito a dedurre / Violazione del termine per la riassunzione.

Il convenuto Macedonio ha eccepito di non avere mai ricevuto notificazione dell'invito a dedurre. Inoltre, nel riassumere il giudizio presso questa Sezione giurisdizionale, lamenta che la Procura calabrese avrebbe notificato l'atto personalmente, ossia presso la propria residenza in Portogallo (peraltro erroneamente individuata in Lisbona anziché in Tavira), invece che presso il proprio difensore già costituitosi davanti alla Sezione giurisdizionale siciliana.

3.1.2. Inammissibilità/nullità/improcedibilità della citazione per pregresse indagini poi archiviate (artt. 70 CGC).

Pressocché tutti i convenuti (con la sola eccezione di Barbieri, Giglione, Mazza e Rotigliano) hanno lamentato che i fatti oggetto del presente giudizio sarebbero già stati oggetto di indagini da parte della Procura (procedimento V2013/01536/MCC), poi archiviate con decreto del 31 agosto 2015.

I convenuti lamentano la violazione delle disposizioni del codice di giustizia contabile per assenza di fatti nuovi e per assenza di un decreto motivato che giustificasse la riapertura dell'istruttoria. Le difese hanno sostenuto il carattere non innovativo - bensì ricognitivo - dell'art. 70 CGC.

Sul punto la Procura ha replicato affermando che l'archiviazione nel 2015 era stata disposta "allo stato degli atti". Ha riferito che, nelle precedenti indagini, l'interlocuzione era avvenuta unicamente con i vertici del consorzio, i quali avevano fornito ampie rassicurazioni sulla correttezza del ciclo della *performance* presso l'ente. Soltanto le successive indagini della Guardia di Finanza avrebbero permesso di accertare le gravissime violazioni commesse e la natura fittizia del processo valutativo.

Il Pubblico ministero ha citato giurisprudenza secondo cui "*l'archiviazione di una istruttoria "allo stato degli atti" non ne impedisce la riapertura in presenza di elementi nuovi*

che la giustificino” (C. conti, app. Sicilia, 136/A/2022). Ha puntualizzato che

l’istruttoria V2013/01536/MCC si arrestava temporalmente al ciclo valutativo

relativo all’anno 2012 e che in ogni caso l’archiviazione sarebbe stata il frutto di

informazioni parziali e fuorvianti rese dall’ente.

3.1.3. Inammissibilità per genericità ed indeterminatezza delle contesta-

zioni; violazione e mancato assolvimento dell’onere della prova

I convenuti Campoccia Luigi, Macedonio Ferdinando e Franco Giovanna hanno

lamentato eccessiva genericità della citazione e mancato assolvimento dell’onere

della prova. La fragilità dell’impianto accusatorio renderebbe l’accusa manifesta-

mente inammissibile, poiché *“materialmente articolata in violazione dei principi generali*

fondanti l’intero sistema processuale del nostro ordinamento giuridico”.

Analoga eccezione (inammissibilità per genericità delle contestazioni) è stata sol-

levata anche dal convenuto Pedalino.

3.1.4. Inammissibilità per mancata corrispondenza tra citazione e invito

Il convenuto Pedalino ha eccepito difformità tra citazione e invito lamentando

che, acquisita consapevolezza dell’eccezione di prescrizione formulata con riferi-

mento all’anno valutativo 2015, la Procura Contabile, per la prima volta con l’atto

di citazione, avrebbe contestato in via alternativa e subordinata un’ipotesi di re-

sponsabilità differente da quella descritta nell’atto di invito a dedurre, ossia

l’omessa denuncia con riferimento ai compensi pagati in relazione al ciclo della

performance degli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

3.1.5. Inammissibilità dell’azione per omessa denuncia in quanto formu-

lata contestualmente a quella principale.

Il convenuto Vella ha anch’egli lamentato l’inammissibilità della domanda di

omessa denuncia. La contestuale proposizione dell’azione (per il fatto principale

oppure per la sua omessa denuncia), da un lato comporterebbe il paradossale risultato di ritenere obbligato alla denuncia un soggetto per un danno non considerato ancora tale dall'ordinamento; dall'altro lato limiterebbe il diritto costituzionale di difesa *ex art. 24 Costituzione*, in quanto lo stesso verrebbe ad essere citato, in un unico giudizio, per presunte responsabilità fra di loro confliggenti. Sicché il convenuto afferma di essere costretto a scegliere se difendersi chiedendo l'accertamento della prescrizione o di converso non eccepirlo per evitare di trovarsi condannato per omessa denuncia. Qualunque difesa adottata, il convenuto è consapevole che sarà condannato. Si tratterebbe dunque di una "stortura giuridica" nascente "dall'utilizzo improprio (contestuale azione) da parte dell'accusa dell'istituto della responsabilità per omessa denuncia".

3.1.6. Eccezione di prescrizione

Tutti i convenuti tranne Marino (il quale è stato in carica dall'Aprile 2017 al Gennaio 2018) hanno eccepito prescrizione dell'azione erariale, assumendo come *dies a quo* della medesima la data dei mandati di pagamento. Talune difese hanno anche prospettato come *dies a quo* la data delle sedute del Nucleo di valutazione.

Tutti i convenuti che hanno eccepito la prescrizione hanno negato l'esistenza di occultamento doloso, in quanto le condotte in esame si sarebbero concretizzate in provvedimenti resi pubblici e addirittura tuttora reperibili nella Sezione Amministrazione trasparente. Addirittura, sempre nell'ambito delle indagini 2013/2015 il Consorzio avrebbe trasmesso tutta la documentazione con le note prott. nn. 8601 del 2.03.2013 e 2973 del 4.02.2014.

Il PM ha obiettato che il "doloso occultamento" nella materia della responsabilità contabile vada inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in

relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.).

3.2. Nel merito, le difese hanno ampiamente argomentato, confutando analiticamente gli addebiti mossi dal Pubblico Ministero.

In estrema sintesi, le difese hanno obiettato che proprio quello che la Procura ritiene un modello fittizio di ciclo della *performance*, fosse in realtà un sistema virtuoso, che addirittura sarebbe stato oggetto di pubblicazioni specialistiche e di interventi in un master dell'Università Bocconi di Milano proprio ad opera del convenuto Vella. La virtuosità del ciclo della *performance* per come strutturato nell'ente in esame è stata ampiamente illustrata dai convenuti, per le ragioni meglio esplicitate nelle memorie difensive

3.3. I convenuti Schembri e Giglione hanno poi invocato la cd. esimente politica ed evidenziato di aver fatto affidamento sulla legittimità degli atti proposti dai dirigenti competenti ed in particolare dal segretario generale/DG "garante della legalità dell'azione amministrativa".

La Procura ha replicato affermando che i componenti dell'organo politico, anche con un esame superficiale e senza la necessità di alcuna specifica competenza professionale, avrebbero potuto avvedersi che il ciclo della *performance* non rispettava i requisiti di legge in quanto era fondato su obiettivi generici e routinari nonché su valutazioni meramente soggettive del nucleo.

4. All'udienza del 17 aprile 2024, data per la lettura della relazione del relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso, con riferimento alla posizione del convenuto Varisano Adriano, il Pubblico ministero ha chiesto un termine per il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, per non essere stato garantito il termine libero a comparire di novanta giorni. Il requirente ha fatto presente che era

stata richiesta alla Corte di Appello di Palermo, in data 10 ottobre 2023, la notificazione a mani proprie del Varisano, in quanto contumace nel giudizio dinanzi alla Sezione Siciliana. Soltanto in data 10 gennaio 2024, per un disguido tecnico, la Corte di Appello di Palermo aveva comunicato che la competenza ad eseguire la notificazione era dell'Unep del Tribunale di Agrigento. Si era quindi provveduto alla richiesta di notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. e soltanto in data 29 febbraio 2024 era stato restituito l'avviso di ricevimento A/R della raccomandata informativa, dal quale risultava che in data 15/02/2024 il destinatario aveva ricevuto gli atti.

Per il convenuto Biondi Angelo, contumace nel procedimento dinanzi alla Sezione Sicilia, il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dello stesso, essendo la notifica perfezionatesi in data 12/01/2024.

Dopo avere sentito le difese, che si sono opposte al rinvio, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale, con ordinanza a verbale di udienza, ha rilevato la ritualità della notifica al convenuto Biondi del quale ha dichiarato la contumacia; quanto alla posizione del convenuto Varisano il Collegio ha rilevato che la notificazione *ex art. 140 cpc* dell'atto di citazione in riassunzione era stata effettuata nel mancato rispetto del termine libero a comparire di 90 giorni di cui all'art. 88 comma 3° cgc. Ritenuto infine non sussistere i presupposti di opportunità per la separazione delle posizioni, attesa la solidarietà dolosa contestata dalla Procura, ha rinvio la trattazione del giudizio all'udienza del 12 novembre 2024, assegnando termine fino a venti giorni prima dell'udienza medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito da parte di questi di memorie e documenti.

5. All'udienza del 12 novembre 2024, data per letta la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, per il Pubblico Ministero è comparsa il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro. Sono altresì comparsi l'Avv. Giuseppe Immordino per il convenuto Vella, anche per delega dell'Avv. Giovanni Immordino; l'Avv. Rosario De Marco Capizzi, anche per delega dell'Avvocato Girolamo Rubino per le parti convenute Eugenio Benedetto D'Orsi, Benito Infurnari, Giuseppe Marino, Pietro Marchetta, Salvatore Tonnarella; l'Avv. Massimiliano Mangano, anche per delega dell'Avv. Roberto Surdi per il convenuto Marcello Maisano; l'Avv. Rosario DE MARCO CAPIZZI, per delega dell'Avvocato GATTO Giuseppe, per il convenuto Roberto Enzo Barberi; l'Avv. Domenico Russello per il convenuto Pasquale Mazza; l'Avv. Gaetano Caponnetto per i convenuti Francesco Christian e Schembri e Pietro Giglione; l'Avv. Francesco Buscaglia, per delega degli Avvocati costituiti Giovanni Puntarello e Sabrina Causa, per le parti convenute Vito Terrana e Giuseppa Savarino; l'Avv. Ivan Randazzo, anche per delega dell'Avv. Giuseppe Acierno, per il convenuto Riccardo Rotigliano; l'Avv. Salvatore Palillo, anche per delega dell'Avv. Dorian Palillo per le parti convenute Concetta Ciotta e Salvatore Buggea; l'Avv. Francesco Buscaglia per le parti convenute Luigi Campoccia, Ferdinando Macedonio e Giovanna Franco; l'Avv. Andrea Policarpo, anche per delega dell'Avv. Maria Beatrice Miceli, per la parte convenuta Pedalino Giuseppe; l'Avv. Mariagrazia Marra, per delega dell'Avvocato Ignazio Terranova, per la convenuta Anna Barragato. Nessuno è comparso per le parti convenute Angelo Biondi e Adriano Varisano, non costituite.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del convenuto Varisano

Adriano.

A quest'ultimo, residente in Favara, la Procura ha notificato sia la citazione che l'atto in riassunzione ai sensi dell'art. 140 cpc.

Emerge dagli atti che la notificazione dell'invito a dedurre e dell'originario atto di citazione (presso la Sezione siciliana) hanno avuto luogo mediante deposito presso la casa comunale e le relative raccomandate hanno compiuto l'ordinario periodo di giacenza. Anche l'atto in riassunzione è stato notificato al medesimo indirizzo *ex art.* 140 cpc tramite deposito presso la casa comunale di Favara, e in questo caso l'avviso di ricevimento risulta regolarmente ricevuto e sottoscritto dal destinatario il 15 febbraio 2024.

Successivamente, come da ordinanza resa a verbale di udienza del 17 aprile 2024, sono stati correttamente notificati al convenuto l'atto di citazione in riassunzione; il decreto presidenziale di fissazione d'udienza (decreto n. 402/2023), nonché l'estratto del verbale di udienza del 17 aprile 2024. La notificazione ha avuto luogo attraverso le modalità di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile, stante l'impossibilità di consegna a mani proprie per temporanea assenza del destinatario. La raccomandata informativa (raccomandata AR n. 66845563807-3) è stata tempestivamente inviata, il giorno successivo a quello del tentativo di notifica a mani proprie, ossia il 24 aprile 2024.

1.1. Correttamente, la Procura ha eseguito le predette notificazioni ai sensi dell'art. 140 cpc.

Come è noto, la norma in esame si applica in caso di irreperibilità temporanea nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del destinatario della notifica o

delle altre persone legittimate a riceverla ai sensi dell'art. 139 cpc, nel caso di rifiuto di ricevere l'atto da parte delle persone legittimate diverse dal destinatario o, infine, nel caso di incapacità a riceverlo di queste ultime. La norma, pertanto, presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a riceverlo (Cass. civ. Sez. III, 16/04/2003, n. 6105; Cass. civ. Sez. I, 29/09/1999, n. 10799; Cass. civ. Sez. I, 04/04/1998, n. 3497; Cass. civ. Sez. III, 15/02/1996, n. 1166). Ciò in quanto la certezza che il luogo dove è stata tentata la notificazione sia quello in cui vive ovvero lavora il destinatario, lascia supporre che l'assenza dello stesso e degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto sia soltanto momentanea e che quindi questi, ovvero altra persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza della avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata. Viceversa, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche (Cass. civ. Sez. V Sent., 09/02/2007, n. 2919). Ebbene, nel caso di specie alla data della notifica non risulta emerso alcun elemento che possa indurre a sospettare del trasferimento del destinatario in altro luogo. Al contrario, allorché è stato notificato l'atto in riassunzione, la raccomandata informativa è stata ritirata dal destinatario, sicché non vi è ragione di dubitare della correttezza del certificato di residenza.

Correttamente l'ufficiale giudiziario (tanto per la notificazione dell'invito, quanto per la notificazione della citazione e dell'atto in riassunzione) ha proceduto al

deposito del plico presso la casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa. In tutti i casi gli adempimenti *ex art.* 140 cpc sono stati tempestivi, poiché al deposito del plico e alla spedizione della raccomandata si è generalmente proceduto il giorno seguente all'esperienza del tentativo di notifica.

Le notificazioni dell'invito e della citazione sono pertanto regolari, e il convenuto Varisano Adriano deve quindi essere dichiarato contumace.

2. Deve poi darsi atto che il convenuto Macedonio ha eccepito difetto di notifica dell'invito a dedurre nonché violazione del termine per la riassunzione.

2.1. Al fine di pronunciarsi sull'eccezione in esame, è opportuno procedere a una compiuta ricostruzione dei fatti per come emergenti dagli atti di causa.

Al momento di procedere alla notificazione dell'invito, su richiesta della Procura Siciliana il Comune di Agrigento ha reso certificato di residenza AIRE del 31 gennaio 2022 attestando che il Macedonio risultava residente in Lisbona, Calcada da Tapada 43. Il convenuto ha tuttavia provato che questo certificato non era aggiornato in quanto è documentato che dal 27 ottobre 2021 egli si era trasferito a Tavira, come risulta dal certificato di residenza datato 15 novembre 2021, prodotto in giudizio.

Ebbene, l'invito a dedurre è stato notificato nei mesi di marzo/aprile 2022 a Lisbona (non, dunque, a Tavira), ed infatti la notifica non è andata a buon fine.

Il 5 agosto 2022, su richiesta del PM siciliano, il Comune di Agrigento ha inviato certificato storico di residenza con il quale si attestava che dal 17/12/2019 il Macedonio risulta iscritto in AIRE (Portogallo).

Al momento di procedere con la notificazione dell'atto di riassunzione, la Procura calabrese ha interrogato il Comune di Agrigento che ha inviato un certificato del 10/10/2023 secondo cui il Macedonio risultava residente a Tavira (indirizzo

corretto). Sennonché, il PM ha poi per errore chiesto la notifica al vecchio indirizzo in Lisbona. L'atto risulta pur sempre ricevuto dal convenuto, precisamente in data 2 novembre 2023. Di qui l'ulteriore eccezione di violazione del termine per la riassunzione avanzata dal Macedonio.

2.2. Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'azione per omessa notifica dell'invito.

È stato incontrovertibilmente provato dal convenuto che egli, residente all'estero, non ha mai ricevuto l'invito a dedurre. Lo stesso è stato notificato ad un indirizzo non corretto, sebbene per via di un certificato anagrafico non aggiornato.

La mancata ricezione dell'invito non ha dunque messo il Macedonio nella condizione di conoscerne il contenuto e di offrire al Requirente le proprie deduzioni difensive.

La valida notificazione dell'invito a dedurre è, infatti, presupposto legale dell'atto di citazione; ne consegue che la nullità della notifica dell'invito a dedurre non può che determinare una pronuncia di inammissibilità della citazione. Il vizio di nullità della notifica dell'invito a dedurre nemmeno è sanabile con la rinnovazione dell'atto poiché, essendo vizio degli atti del contraddittorio preliminare, la rinnovazione determinerebbe una regressione del processo in una fase pregiudiziale, e non una mera sanatoria nell'ambito di un rapporto processuale comunque insorto, come avviene nelle ipotesi di rinnovazione di atto nullo *ex art. 50, comma 1, c.g.c.* (cfr. Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza 28/12/2021, n. 314 e sentenza 14 dicembre 2022 n. 22).

2.3. Il Collegio, pertanto, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, dichiara l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del Macedonio e compensa le spese di lite nei suoi confronti *ex art. 31, comma 3 cgc*, non ricorrendo una delle

tassative ipotesi che consentono la liquidazione delle spese, di cui all'art. 31

comma 2 cgc.

Resta dunque assorbita, per quel che concerne il Macedonio, l'ulteriore eccezione

di nullità per violazione del termine in riassunzione.

3. Anche la convenuta Franco Giovanna ha eccepito inammissibilità della cita-

zione per violazione del termine perentorio di riassunzione del giudizio. Questo

in quanto nel riassumere il giudizio nei confronti della Franco, erroneamente la

Procura calabrese avrebbe notificato l'atto di riassunzione presso altro difensore,

in violazione dell'art. 20 delle norme di attuazione al Codice di Giustizia Conta-

bile per cui *“l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi*

dell'art. 42 del codice”, dunque al procuratore costituito.

Di fatto, nel caso di specie l'atto di riassunzione è stato irritualmente notificato

presso il domicilio digitale di altro difensore, Avv. Calogero Franco, designato

dalla Franco esclusivamente per la sola fase preprocessuale dell'istruttoria

V2018/00073. Sennonché, l'eccezione non può essere accolta in quanto - costi-

tuendosi correttamente per l'udienza dello scorso aprile 2024 - la convenuta ha

sanato il vizio di notifica.

L'invalidità della notificazione ad altro difensore non ha infatti impedito che la

convenuta fosse a conoscenza della riassunzione tanto da potersi costituire tem-

pestivamente. La notificazione ha dunque pur sempre raggiunto il proprio scopo

(cfr. art. 156 cpc), e la sua invalidità è stata sanata.

4. Pressocché tutti i convenuti (con la sola eccezione di Barbieri, Giglione, Mazza

e Rotigliano) hanno lamentato che i fatti oggetto del presente giudizio sono già

stati oggetto di indagini da parte della Procura (procedimento

V2013/01536/MCC), poi archiviate con decreto del 31 agosto 2015.

I convenuti lamentano la violazione delle disposizioni del codice di giustizia contabile per (i) assenza di fatti nuovi e (ii) per assenza di un decreto motivato che giustificasse la riapertura dell'istruttoria.

Sul punto il PM ha replicato affermando che l'archiviazione nel 2015 era stata disposta "allo stato degli atti". Nelle precedenti indagini, l'interlocuzione sarebbe avvenuta unicamente con i vertici del Libero consorzio, i quali avevano fornito ampie rassicurazioni sulla correttezza del ciclo della *performance* presso l'ente. Sol tanto le successive indagini della Guardia di Finanza avrebbero permesso di accertare le gravissime violazioni commesse e la natura fittizia del processo valutativo.

Il requirente ha citato giurisprudenza secondo cui "*l'archiviazione di una istruttoria "allo stato degli atti" non ne impedisce la riapertura in presenza di elementi nuovi che la giustificano*" (C. conti, app. Sicilia, 136/A/2022). Ha puntualizzato che l'istruttoria V2013/01536/MCC si arrestava temporalmente al ciclo valutativo relativo all'anno 2012. Ha poi affermato che la precedente archiviazione sarebbe stata il frutto di informazioni e rassicurazioni non veritiere dei vertici dell'ente.

4.1. L'eccezione merita accoglimento.

L'art. 70 del codice di giustizia contabile, infatti, prevede che "*I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati*".

Il codice ha in tal modo recepito la costante giurisprudenza che pacificamente negava la riapertura dell'istruttoria al cospetto di una diversa lettura dei medesimi fatti costitutivi della responsabilità, in presenza del c.d. limite implicito alla

riapertura del medesimo fascicolo, in assenza di un qualsivoglia elemento di novità (*ex multis* C.d.c. sez.III Appello 24/2020).

Nell'odierna fattispecie risulta non rispettato l'art. 70 c.g.c., in quanto non si rinviene alcun provvedimento motivato richiesto dalla norma. Oltre all'evidente assenza di motivazione, non si riscontrano, dalla documentazione in atti, neppure i necessari elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati, vertendo la fattispecie in esame in materia di valutazione della *performance*, dunque avendo ad oggetto atti regolarmente trasmessi alla Corte dei conti (anche in sede di controllo) e pubblicati.

Inoltre, deve rilevarsi che il decreto di archiviazione risale all'anno 2015 e abbraccia i compensi erogati fino al 4 febbraio 2014, e dunque per i cicli valutativi 2012 e 2013 (cfr. i documenti allegati nn. 7 e 8 del convenuto Campoccia). Per tali ragioni, relativamente a queste annualità, l'azione erariale è da dichiararsi inammissibile.

5. I convenuti Campoccia Luigi e Franco Giovanna hanno lamentato eccessiva genericità della citazione. Analoga eccezione (inammissibilità per genericità delle contestazioni) è stata sollevata anche dal convenuto Pedalino.

Le eccezioni non possono trovare accoglimento.

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 86 comma 6 cgc secondo il quale la citazione è nulla se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e) (*“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni?”*). Si tratta di una delle tipiche cause di nullità della citazione collegate alla funzione di *editio actionis*, essenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio.

Tuttavia, non può dirsi che manchi – nella specie - la contestazione degli addebiti.

Il citato art. 86 cgc, ai soli fini della validità della citazione (dunque in punto di rito) non richiede che il Pubblico Ministero indichi espressamente le norme di legge violate, o che sia estremamente analitico nelle contestazioni, anche in ragione della circostanza che l'illecito erariale non è retto dal principio di tassatività proprio della materia penale.

È tuttavia richiesto che siano esposti:

(i) “*i fatti*”. Nella specie la citazione è chiarissima nel contestare la asserita totale assenza di una valutazione effettiva della *performance*;

(ii) “*la qualità nella quale detti fatti sono stati compiuti*”. Anche al riguardo, la citazione è chiarissima nell'individuare il ruolo ricoperto da ciascun convenuto e il periodo di servizio dello stesso;

(iii) “*gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda*”. Sotto questo aspetto ai convenuti è chiaramente contestata la violazione dei doveri stabiliti dalla legge in materia di ciclo della *performance*. Sicché anche tale requisito non può dirsi del tutto omesso, al punto di sfociare in una nullità della citazione. Questa ipotesi, lo si ribadisce, richiede una totale carenza degli elementi ivi specificati, e tale totale assenza non è rinvenibile nella citazione in esame.

Sicché, ogni ulteriore aspetto riguardante il dettaglio delle contestazioni non può che riverberarsi nel merito e, come si vedrà, attenersi al minore o maggiore assolvimento dell'onere probatorio da parte del Requirente.

6. Il convenuto Pedalino ha poi eccepito difformità tra citazione e invito lamentando che “*acquisita consapevolezza dell'eccezione di prescrizione formulata (anche) dall'odierno convenuto con riferimento all'anno valutativo 2015*”, la Procura Contabile, per la prima volta con l'atto di citazione, avrebbe contestato in via alternativa e subordinata un'ipotesi di responsabilità differente da quella descritta nell'atto di

invito a dedurre, ossia la fattispecie di danno per omessa denuncia con riferimento ai compensi pagati in relazione al ciclo della *performance* degli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

L'eccezione non può essere accolta in quanto formulata da un convenuto diverso da quello a cui l'omessa denuncia è contestata.

Ed infatti, benché contenuta nell'unitaria citazione, la contestazione dell'omessa denuncia è riferita alla sola posizione del Dirigente generale Vella, non dunque all'eccepiente Pedalino.

5. Anche il convenuto Vella ha eccepito inammissibilità della citazione nella parte in cui gli è contestata la fattispecie di danno per omessa denuncia.

Secondo il convenuto la contestuale proposizione dell'azione (per il fatto principale oppure per la sua omessa denuncia) comporterebbe il paradossale risultato di ritenere obbligato alla denuncia un soggetto per un danno non considerato ancora tale dall'ordinamento e, quindi, da accertare attraverso un apposito giudizio. Sotto altro aspetto, limiterebbe il diritto costituzionale di difesa *ex art.24* Costituzione, stante che lo stesso individuo verrebbe ad essere citato, in un unico giudizio, per presunte responsabilità fra di loro confliggenti. Sicché il convenuto sarebbe costretto a scegliere se difendersi chiedendo l'accertamento della prescrizione, o di converso non eccepirla per evitare di trovarsi condannato per omessa denuncia. Qualunque difesa adotti, il convenuto afferma di correre il rischio di andare incontro ad una certa condanna. Si tratterebbe dunque di una "*stortura giuridica*" nascente "*dall'utilizzo improprio (contestuale azione) da parte dell'accusa dell'istituto della responsabilità per omessa denuncia*".

L'eccezione, sebbene indubbiamente molto suggestiva, non può tuttavia essere accolta, in quanto non è condivisibile l'assunto per cui il convenuto, qualunque difesa svolga, andrà incontro a "una certa condanna".

Così non è in quanto il convenuto, ove convinto della propria innocenza, può comunque scegliere di eccepire la prescrizione salvo poi difendere pur sempre, nel merito, la correttezza del proprio operato.

La scelta della Procura di azionare entrambe le azioni nel medesimo atto risponde a un criterio di economicità processuale, non viola nessuna disposizione di legge né alcun diritto di difesa. Il convenuto lamenta sostanzialmente di essere spogliato del proprio diritto di eccepire la prescrizione sapendo che questo lo porta a doversi difendere sul fronte dell'omessa denuncia, ma una tale difesa andrebbe pur sempre svolta ove egli fosse chiamato a rispondere di omessa denuncia in un nuovo e separato procedimento, in esito all'ipotetico accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel precedente giudizio sulla medesima fattispecie di danno.

Anche il convenuto beneficia di una economia di giudizio, dovendo difendersi in una sola sede invece che in due, ossia dovendo ricorrere una sola volta (invece che due) alla difesa tecnica del legale, sopportandone il costo.

6. Tutti i convenuti (tranne il Marino, che è stato in carica dall'Aprile 2017 al Gennaio 2018) hanno eccepito la prescrizione dell'azione erariale, assumendo come *dies a quo* della medesima la data dei mandati di pagamento (qualche convenuto ha anche prospettato come *dies a quo* la data delle sedute del Nucleo di valutazione).

6.1. Deve preliminarmente convenirsi con le difese laddove negano la sussistenza di un occultamento doloso. Correttamente i convenuti osservano che le condotte

contestate si sono concretizzate in provvedimenti resi pubblici, e taluni addirittura tuttora reperibili nella Sezione Amministrazione trasparente, sicché non si vede come possa affermarsi che l'amministrazione stessa non fosse in grado di avvedersene. Addirittura, nell'ambito delle precedenti indagini 2013/2015, il Consorzio aveva trasmesso la documentazione relativa ai cicli valutativi oggetto del procedimento, sicché non si rinviene alcuna condotta volta ad occultare alcunché. Né la Procura può lamentare che in quella data fossero state fornite rassicurazioni fuorvianti, poiché alle "rassicurazioni" era stata allegata documentazione relativa ai cicli di *performance* e la stessa era reperibile nella pagina "amministrazione trasparente". Sicché la Procura non può dolersi – ora - per essersi fidata – allora – delle affermazioni dell'ente.

6.1. Escluso dunque qualsivoglia doloso occultamento, e posto altresì che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (dunque dal momento in cui il danno si concretizza) il *dies a quo* della prescrizione medesima deve necessariamente ancorarsi alla data dei singoli mandati di pagamento.

L'elenco dei mandati di pagamento delle somme in contestazione è il seguente

- Anno 2012: mandati di pagamento del 18 giugno 2013 (nn. 3100 e 3107)

- Anno 2013: mandato di pagamento del 15 luglio 2014 (n. 3239)

- Anno 2014: mandati di pagamento del 20 ottobre 2015 (nn. 4606 e 4607)

- Anno 2015: mandati di pagamento del 17 novembre 2016 (nn. 4854 e 4855)

- Anno 2016: mandati di pagamento del 19 settembre 2017 (nn. 3732 e 3737)

- Anno 2017: mandati di pagamento del 17 gennaio 2019 (nn. 109 e 110)

- Anno 2018: mandati di pagamento del 18 settembre 2019 (nn. 3991, 3992, 3993 e 3994).

Escludendo le posizioni dei due convenuti contumaci, Biondi e Varisano, nonché quella del convenuto Macedonio, relativamente al quale l'azione è stata dichiarata inammissibile), gli inviti a dedurre (quali primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti di ciascun convenuto) sono stati notificati tutti nel periodo dal 1° febbraio al 19 febbraio 2022, il che -ferma l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 70 cgc relativamente alle annualità 2012 e 2013 - induce a ritenere prescritta l'azione relativamente ai cicli fino al 2015 (incluso).

Restano dunque non coperti dalla prescrizione i cicli valutativi 2016 e 2017, fermo restando che l'eccezione di prescrizione vale nei soli confronti dei convenuti che l'hanno eccepita, e non si estende quindi ai convenuti contumaci, Varisano e Biondi.

7. Così esaurite le questioni processuali, il Collegio osserva che le domande del Pubblico Ministero debbono essere respinte per difetto di prova, con riferimento a tutti i cicli valutativi azionati, ossia dal 2012 al 2017. Infatti, benché siano state accolte le eccezioni di inammissibilità (per i compensi erogati fino al febbraio 2014) e di prescrizione (per i cicli valutativi fino al 2015) il Collegio ritiene di procedere all'esame unitario, nel merito, di tutte le annualità azionate, stante la contumacia di due dei ventitré convenuti.

7.1. In ordine al quadro normativo applicabile in materia di ciclo della *performance* deve preliminarmente essere precisato che, diversamente da quanto prospettato da taluni convenuti, le disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009 sono immediatamente applicabili anche agli enti locali siciliani.

Invero, l'art. 74, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 enumera gli articoli del decreto rientranti nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato e stabilisce che: “*Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64,*

65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione". Il comma 5, del medesimo art. 74 del d.lgs. 150/2009 prescrive poi che: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".

Ora, la domanda attorea si incentra sulla violazione della regola fondamentale che subordina l'erogazione dell'indennità di risultato alla predeterminazione di obiettivi misurabili e alla valutazione del loro raggiungimento, regola cardine di diretta derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) chiaramente ribadita in termini precettivi di assoluto rigore sia dalla normativa legislativa di rango primario sia dalla disciplina contrattuale che regola l'ambito materiale del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Va poi aggiunto che la competenza esclusiva dello Stato prevista in materia di "ordinamento civile" dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., giustifica la disciplina di principio relativa ai rapporti di natura privatistica che si instaurano nell'ambito della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro, tanto è vero che le disposizioni dei CCNL enti locali trovano certamente applicazione nei confronti dei dipendenti del Libero consorzio di Agrigento. Il legislatore statale, peraltro, vincola legittimamente l'autonomia delle Regioni attraverso il limite dei principi generali dell'ordinamento, che -secondo la risalente giurisprudenza costituzionale- consistono in "quegli orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione logica e sistematica delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento vigente". L'art. 74 del decreto legislativo n.150/2009, infatti, nel secondo comma stabilisce che

“Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali”.

Da ciò discende l’applicabilità agli enti della Regione autonoma Siciliana delle disposizioni di principio relative all’utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valutazione del merito, nonché delle disposizioni secondo cui l’erogazione dell’indennità di risultato è subordinata alla determinazione di obiettivi specifici e misurabili, alla predisposizione di indicatori significativi e oggettivi, alla misurazione e valutazione dei risultati e alla rendicontazione degli stessi.

7.2. Ciò detto, premessa la pur consolidata giurisprudenza secondo cui “*la fissazione di obiettivi generici, non adeguati allo scopo, equivale alla loro mancata fissazione*” (cfr, *ex multis*, Sezione Giurisdizionale Piemonte, sent. n. 339/2023; Sezione Giurisdizionale Sicilia, sent. n. 635/2022, Sez. siciliana di appello, sent. n. 65/2019), occorre rilevare che le domande del Pubblico Ministero sono rimaste del tutto carenti di prova. Sul piano probatorio va considerato che l’azione erariale riguarda asseriti gravi vizi del ciclo della *performance* del Libero consorzio di Agrigento negli anni in questione con riferimento sia all’assenza di specifici obiettivi assegnati ai dirigenti sia alla mancata predeterminazione di tali obiettivi. Il Pubblico Ministero ha dunque contestato nella sua interezza il Ciclo della performance dell’ente dal 2012 al 2017.

Tale contestazione del Pubblico Ministero, proprio perché investe completamente il ciclo, tanto da prospettare come danno erariale l’intero ammontare delle retribuzioni di risultato, avrebbe tuttavia richiesto sia una dettagliata allegazione

nell'atto introduttivo, sia l'assolvimento puntuale del relativo onere probatorio, in modo tale da dimostrare la completa inutilità del ciclo della *performance* per tutte le annualità in questione.

Giova rammentare il fondamentale principio del nostro ordinamento giuridico (art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.) per cui l'onere della prova spetta all'attore, sicché - tranne i casi in cui eccezionalmente è ammessa la c.d. "inversione" - il medesimo è tenuto a fornire al Giudice tutti gli elementi su cui fonda la propria pretesa; l'onere probatorio va assolto dall'attore in modo ancor più rigoroso ove i fatti allegati siano contestati dal convenuto in modo puntuale e mediante argomentazioni ed allegazioni precise e circostanziate.

Il Collegio osserva che, tuttavia, il Pubblico Ministero non ha fornito la prova delle tesi esposte in citazione, ove ha ripetutamente insistito sulla ordinarietà della maggior parte degli obiettivi dei piani di *performance* del Libero consorzio di Agrigento, senza tuttavia procedere a un'analitica disamina di tutti o della maggior parte di tali obiettivi.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto, senza darne dimostrazione, che la maggior parte degli obiettivi individuati dai documenti programmatici dell'ente fossero di ordinaria amministrazione e di mero mantenimento, cosicché non potevano fungere da obiettivi effettivi con conseguente riconoscimento della retribuzione di risultato.

Il Requirente non ha tuttavia allegato e provato l'asserita genericità per ciascun obiettivo declinato nei piani del Libero Consorzio di Agrigento essendosi limitato a fornire in citazione taluni esempi, tutti puntualmente contestati documentalmente dai convenuti.

In generale, quanto alle caratteristiche degli obiettivi nel ciclo della performance,

va osservato che il d.lgs. n. 150/2009, nel definirne i requisiti, stabilisce che

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Correttamente i convenuti invocano la pronuncia di questa Corte secondo la quale *“Non è dunque preclusa dal legislatore la fissazione degli obiettivi cosiddetti di mantenimento, che mirano, cioè, a stabilizzare risultati già acquisiti; si pensi al caso di un ente che abbia attivato negli anni precedenti un nuovo servizio o abbia promosso un modo più efficiente di svolgere un servizio. D'altra parte, la determinazione per ogni anno di obiettivi nuovi e diversi potrebbe pregiudicare la reale efficienza dell'azione amministrativa e l'abbandono di finalità di lungo periodo già in parte realizzate.*

Di conseguenza, l'incremento della qualità e l'efficienza di un servizio, pur se quest'ultimo rientra nell'ordinaria amministrazione, può validamente costituire un obiettivo di performance.

L'ARAN, con il parere n. 19932 del 18 giugno 2015 ha inoltre chiarito che “gli obiettivi di performance organizzativapossono essere anche “obiettivi di mantenimento” di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente.... Fermo restando ... che, anche per il perseguimento

dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente' (Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 635/2022).

I convenuti hanno correttamente evocato anche la sentenza n. 87/2009 della Sezione Giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ove si è affermato che le previsioni normative (e contrattuali) concernenti il miglioramento dei servizi esistenti (peraltro non fronteggiabili col personale di ruolo), nonché la promozione di effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti locali e della qualità dei servizi istituzionali, non possono essere intese e interpretate in senso strettamente (e si potrebbe dire astrattamente) letterale, ma devono essere necessariamente valutate in intimo collegamento con la realtà in cui operano. La Procura, pertanto, avrebbe dovuto esaminare ciascun obiettivo, valutarne le caratteristiche, verificarne l'attuazione, considerare il contesto amministrativo – finanziario, accertare l'effettivo incremento della produttività e le modalità di esecuzione. La dimostrazione di tutto ciò è però mancata nel corso dell'intero giudizio, malgrado la contestazione da parte dei convenuti avesse reso ancor più stringente la necessità dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'inquirente.

La citata pronuncia della Sezione siciliana, n. 635/2022, ha altresì osservato che la valutazione del ciclo della *performance* deve tener conto della situazione di ciascuna amministrazione. Nel caso specifico – come in quello di cui alla pronuncia citata, inerente ai cicli della performance nella Città Metropolitana di Catania, la Procura ha “*omesso di considerare la specifica situazione dell'ente, che aveva subito una cospicua riduzione dei trasferimenti finanziari e del numero di unità di personale a causa dell'incompiuta riforma delle ex Province, avviata dal legislatore regionale, che ha determinato incertezza in ordine alle dotazioni finanziarie e umane degli Enti intermedi, che, nondimeno, hanno*

mantenuto le funzioni attribuite in precedenza e hanno dovuto garantire i servizi essenziali. In particolare, con la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, in vista di una radicale riforma delle Province regionali, era stato bloccato il rinnovo degli organi provinciali ed era prevista la nomina di Commissari straordinari per la gestione transitoria.

Con la legge regionale del 24 marzo 2014 n. 8, sono stati istituiti sei liberi Consorzi e tre Città metropolitane (Palermo, Catania, Messina), stabilendosi che i nuovi enti così denominati avrebbero continuato ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali ed umane di spettanza delle ex Province regionali. Con la legge del 7 aprile 2014 n. 56 furono ridisegnate la struttura, l'ordinamento e le competenze degli Enti di area vasta (Città metropolitane e Province). Con legge n. 89 del 23 giugno 2014 venne previsto il concorso delle Province e dei Comuni nella riduzione della spesa pubblica. Con la legge del 23 dicembre 2014 n. 190 vennero stabiliti vincoli alla spesa corrente nonché forti limitazioni agli investimenti. In conseguenza di tali normative, sono sensibilmente diminuiti i trasferimenti finanziari per gli enti intermedi, come la Città Metropolitana, che tuttavia hanno dovuto garantire gli stessi servizi e le stesse funzioni già di competenza delle ex Province.

In tale contesto, l'espletamento di un accettabile livello di servizi essenziali costituiva di per sé un obiettivo di mantenimento ma anche di rilevante difficoltà attuativa. Gli obiettivi dei dirigenti, pertanto, non potevano non risentire della grave carenza di dotazioni economiche e strutturali; per le ex province siciliane, quindi, -come argomentato da tutti i conveni – anche un obiettivo ordinarrio è diventato “sfidante”” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 635/2022, cit.).

D'altra parte, l'assegnazione degli obiettivi dirigenziali è certamente obbligatoria ma la concreta individuazione è influenzata in modo determinante dal quadro delle risorse disponibili.

La Procura, invero, ha genericamente affermato la sussistenza del danno erariale e per l'interno importo di ciascuna retribuzione di risultato, ma non ha provato

quali tra gli obiettivi del Piano di riferimento dovessero ritenersi non valutabili perché generici. Nella citazione non è stato neppure indicato il peso percentuale degli stessi nella quantificazione complessiva della retribuzione di risultato.

In definitiva, avendo chiesto il risarcimento di un danno erariale pari al totale delle retribuzioni di risultato, la Procura avrebbe dovuto dimostrare analiticamente e puntualmente che l'intero ciclo della *performance* nell'ente era stato soltanto apparente, non essendo sufficiente l'affermazione per cui la maggior parte degli obiettivi erano generici.

7.3. Dal canto loro, invece, i convenuti hanno ampiamente illustrato le peculiarità del meccanismo della *performance*, in relazione alla situazione dell'ente.

I convenuti si sono ampiamente difesi affermando che il sistema – contestato dal Requirente – era invece uno strumento per consentire già dal 1° gennaio di ogni anno di prevedere in ciascun PEG (avente natura triennale), degli obiettivi pluriennali di *performance* organizzativa, che avrebbero dovuto essere raggiunti ogni anno, a prescindere dall'approvazione del PEG dell'anno successivo.

Le difese hanno poi aggiunto che, sempre all'inizio dell'anno, venivano adottati strumenti come il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo, al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione ordinariamente previsti. Questo in quanto tale situazione era divenuta cronica in seguito alla crisi delle Province, e considerato che in generale gli enti siciliani approvano i bilanci ad esercizi già conclusi.

In seguito, poi, all'approvazione del bilancio, ed entro 20 giorni ai sensi dell'art.169 TUEL, si provvedeva ad approvare il Peg definitivo, contenente, a carattere ricognitivo, anche gli obiettivi già assegnati in via preventiva all'inizio

dell'anno secondo l'*iter* sopra descritto e si attribuivano le risorse finanziarie, strumentali e umane relative.

Molti convenuti hanno puntualizzato che il Peg definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.169 del TUEL, non poteva essere approvato prima dell'approvazione del bilancio. In questo contesto, il sistema così come congegnato assicurava che, in qualsiasi momento della vita amministrativa, ciascun dirigente si trovava assegnati obiettivi di mantenimento e/o di sviluppo (*performance* individuale e organizzativa).

A inizio dell'anno successivo si apriva poi la valutazione della *performance* dell'anno precedente che si concludeva con un referto inviato alla Sezione di controllo della Corte dei conti (molti convenuti hanno sottolineato questo aspetto a riprova della conoscenza e conoscibilità dei fatti da parte della stessa Corte dei conti, e dunque dell'assenza di occultamento doloso).

Alcuni convenuti (Macedonio/Campoccia/Franco) hanno sottolineato che ad ogni obiettivo veniva correlata la prescrizione del rispettivo termine perentorio entro cui dover garantirne l'utile raggiungimento, al fine di incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi, pur se rientranti nell'ordinaria amministrazione.

7.4. Ora, come si è detto, la Procura ha contestato tre ordini di violazioni: in quanto (i) inesistenza della fase della programmazione dal momento che gli obiettivi venivano definiti alla fine dell'anno stesso di valutazione; (ii) genericità degli obiettivi; (iii) sostanziale assenza della fase di misurazione e valutazione, di fatto esclusivamente fondata sulle schede di autovalutazione redatte dai dirigenti.

Come si è avuto modo di illustrare, le difese dei convenuti hanno documentalmente contestato le censure di cui ai punti *sub* (i) e (ii), che da parte dell'attore non sono stati al contrario adeguatamente provati.

Nemmeno può trovare accoglimento il terzo profilo di censura del Requirente, ossia la lamentata assenza di valutazione delle *performance* da parte dell'OIV (*sub (iii)*).

Sennonché, posto che è mancata la prova della genericità e “fittizietà” degli obiettivi, nemmeno vi sono elementi per sostenere che l'OIV abbia avuto un atteggiamento connivente a fonte di obiettivi “fasulli”.

Il Pubblico Ministero afferma che “*ad eccezione del ciclo valutativo relativo agli anni 2012 e 2016, di norma le riunioni del nucleo rilevanti ai fini dei fatti in contestazione hanno occupato circa due ore, il che fornisce ulteriore comprova dell'assenza di un'effettiva valutazione delle attività ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato*” (cfr. pag. 54 dell'atto di riassunzione).

Sennonché, come è noto, secondo una pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo (maturata in materia di pubblici concorsi, ma applicabile a tutti i casi di valutazione dell'operato di un soggetto) “*non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati?*” (cfr. *ex multis*, Tar Lombardia sentenza n. 584, 28 febbraio 2018). Questo in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alle valutazioni da parte dell'organo; in secondo luogo, poiché – allorché siano stati fissati *ex ante* i criteri a cui attenersi – il maggiore o minore tempo occorso per la valutazione non può – di per sé solo – essere prova di una superficialità della valutazione medesima.

Nella specie, appurato che non vi è prova della lamentata fittizietà degli obiettivi, non si vede per quale ragione una durata di circa due ore possa essere – in assenza di ulteriori elementi di valutazione – indice di una mancata valutazione delle schede dei dirigenti.

7.5. In sintesi, nella specie è mancata la prova del lamentato carattere fittizio dei cicli della *performance* nella Provincia di Agrigento.

Né sono significativi i precedenti indicati nella citazione (Sezione giurisdizionale siciliana, sentenze n. 355/2018 e n. 941/2019 e sentenza della Sezione di Appello siciliana n. 69 del 2019) in quanto tali pronunce riguardavano situazioni nelle quali era completamente mancata la fissazione di obiettivi oppure questi erano palesemente apparenti, e il processo di valutazione dell'OIV si era risolto in un'attività apodittica di valutazione di obiettivi mai fissati.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, le domande formulate dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti non sono, quindi, meritevoli di accoglimento e, come tale, devono essere respinte.

7.6. Il rigetto nel merito della domanda attorea inerente alla lamentata assenza di un reale ciclo della *performance*, valevole per tutte le annualità in questione (dal 2012 al 2017) comporta l'automatico rigetto anche della domanda per omessa denuncia.

Considerato che si è accolta l'eccezione, formulata anche dal Vella, di inammissibilità dell'azione erariale per violazione dell'art. 70 cgc relativamente ai compensi erogati fino al 4 febbraio 2014, la declaratoria di prescrizione ha dunque coinvolto soltanto i cicli valutativi 2014 e 2015.

Sennonché, l'assenza di prova dell'intero impianto accusatorio per tutte le annualità in esame, per le ragioni *supra* illustrate, comporta l'automatico rigetto della domanda di omessa denuncia.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal

23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa (in relazione all'entità di danno reclamata nei confronti di ciascun convenuto); considerata la media complessità della causa e l'assenza di istruttoria; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri medi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono così liquidate:

- per il **convenuto Vella** (scaglione da € 260.001 a € 520.000): **€ 9.147,00** (€ 3.686,00 per la fase di studio; € 1.418,00 per la fase introduttiva; € 4.043,00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge;

- per i convenuti **D'Orsi, Terrana, Schembri, Giglione, Marchetta, Tannorella, Mazza, Rotigliano e Savarino, Infurnari, Campoccia, Ciotta, Maisano, Barragato, Franco, Pedalino e Marino** e per ciascuno di essi (scaglione da € 52.001 a € 260.000): **€ 6.301,00 ciascuno** (€ 2.478,00 per la fase di studio; € 1.061,00 per la fase introduttiva; € 2.762,00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge

- per i convenuti **Buggea e Barberi** (scaglione da € 26.001 a € 52.000): **€ 4.395,00 ciascuno** (€ 1.775,00 per la fase di studio; € 1.709,00 per la fase introduttiva; € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge

Nulla per le spese con riferimento ai convenuti contumaci Biondi e Varisano, in base al principio per cui rimane esclusa la pronuncia in favore del contumace vittorioso poiché, non avendo compiuto atti processuali, non ha sofferto esborsi (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 18-10-2022, n. 3048, secondo cui *“la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, nè il giudice può provvedere alla liquidazione di esse”*; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 13-06-2014, n. 13491; Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 25 settembre 1997, n. 9419).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pro-	
nunciando, respinta ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare,	
- dichiara la contumacia del convenuto Varisano Adriano;	
- dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti del convenuto Macedo-	
nio per nullità della notificazione dell'invito a dedurre e compensa le spese della	
causa nei suoi confronti;	
- dichiara l'inammissibilità dell'azione erariale per violazione dell'art. 70 cgc rela-	
tivamente ai compensi erogati fino al 4 febbraio 2014;	
- dichiara la prescrizione dell'azione erariale relativamente ai cicli valutativi della	
<i>performance</i> fino al 2015 (2015 incluso);	
- rigetta, per il resto e integralmente, la domanda attorea, e per l'effetto assolve	
tutti i convenuti.	
Determina, a carico del Libero Consorzio di Agrigento, il pagamento degli ono-	
rari e dei diritti di difesa che si liquidano:	
- per la difesa del convenuto Vella in € 9.147,00 oltre IVA e CPA come per legge	
- per la difesa di ciascuno dei convenuti D'Orsi, Terrana, Schembri, Giglione,	
Marchetta, Tannorella, Mazza, Rotigliano e Savarino, Infurnari, Campoccia,	
Ciotta, Maisano, Barragato, Franco, Pedalino e Marino: € 6.301,00 per ciascuno	
oltre IVA e CPA come per legge;	
- per la difesa di ciascuno dei convenuti Buggea e Barberi: € 4.395,00 per cia-	
scuno, oltre IVA e CPA come per legge;	
Nulla per le spese con riferimento ai convenuti contumaci Biondi e Varisano.	
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	

Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio del 12 novembre 2024/11

dicembre 2024/14 gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Sabrina Facciorusso

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 27/03/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente